

Glossario essenziale sicurezza lavoro



ADDESTRAMENTO: Complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro attraverso l'uso pratico delle stesse con la guida di una persona esperta. L'addestramento può essere fatto solo in piccoli gruppi di discenti.

AGENTE NOCIVO: Prodotti, sostanze, procedure di lavoro, rumore, radiazioni, posture dell'apparato muscolo scheletrico, ecc. in grado di provocare effetti negativi all'integrità fisica e alla salute dei lavoratori.

AGENTE CANCEROGENO: Sostanza, miscela o fattore in grado di provocare il cancro o aumentarne la probabilità di insorgenza nell'organismo; gli effetti cancerogeni possono insorgere a seguito della inalazione, ingestione o penetrazione cutanea dell'agente. Nel decreto 81/08 gli agenti cancerogeni sono trattati insieme agli agenti Mutageni e Tossici per la riproduzione.

AMBIENTE DI LAVORO: L'insieme dei luoghi, delle condizioni e dei fattori fisici, chimici, biologici, organizzativi, sociali e culturali a cui i lavoratori sono esposti durante il lavoro.

ATTREZZATURA ANTINCENDIO: Tutti i mezzi, dispositivi e attrezzature destinati a rilevare e a combattere gli incendi, ad esempio rilevatori di fumo, estintori, idranti e sistemi di spegnimento automatici, compresa la segnaletica antincendio e i sistemi di allarme.

ATTREZZATURA: Un'attrezzatura di lavoro è una qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro.

MARCATURA CE: Marchio che i produttori applicano sui prodotti con cui assicurano che sono stati realizzati rispettando i criteri di sicurezza previsti dalle normative europee di sicurezza e salute; viene apposta su macchine utensili, apparecchiature elettriche, giocattoli significando che questi sono stati costruiti in conformità a tutte le norme europee ad essi applicabili (sicurezza dei macchinari, compatibilità elettromagnetica, ecc.).

CONTROLLO PERIODICO: E' una verifica effettuata a intervalli regolari per accertare che attrezzature, impianti o condizioni di lavoro siano sicuri e correttamente funzionanti. Sono soggetti a controllo periodico, con scadenze diverse in funzione delle normative applicabili, gli apprestamenti antincendio, macchine ed attrezzature quali gru, argani e simili, gli impianti di messa a terra, le linee vita e DPI anticaduta, allo scopo di verificare il mantenimento nel tempo dell'efficienza.

DATORE DI LAVORO: Il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, in ogni caso, colui che ha la responsabilità di una azienda o attività disponendo del poteri decisionale e di spesa.

DANNO: Effetto negativo sulla salute e sull'integrità fisica del lavoratore, è correlato nella formula $R=P \times D$ con i concetti di Rischio (R) e di Pericolo (P). *vedi*

DIRIGENTE: Il dirigente è la persona che all'interno dell'Organigramma aziendale attua le direttive del datore di lavoro e organizza l'attività e assicurando che si svolga in sicurezza. Deve possedere specifiche competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR): È il documento che valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nelle imprese e unità produttive. Riporta il programma delle misure di prevenzione e di protezione da attuare per eliminare o ridurre al minimo i rischi e per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. All'interno dello stesso sono indicate le figure aziendali deputate ad attuare le misure di prevenzione e di protezione.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA *(vedi Marcatura CE)*

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI: I disturbi muscolo-scheletrici danneggiano determinate strutture del corpo quali muscoli, articolazioni, tendini, legamenti, nervi, ossa e il sistema circolatorio locale, quando sono causate dalla natura della mansione o dall'organizzazione del lavoro sono valutate del DVR.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): Qualsiasi dispositivo destinato ad essere indossato e tenuto dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; contrariamente ai dispositivi di protezione collettivi, che proteggono più individui contemporaneamente (ad esempio un parapetto di protezione contro le cadute) i DPI proteggono un singolo individuo. Sono dispositivi di protezione individuale: gli elmetti da cantiere, le cuffie a protezione dell'udito, i guanti, le scarpe antinfortunistiche, le maschere per le vie respiratorie, ecc.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC): proteggono da rischi specifici tutti i lavoratori presenti in un luogo di lavoro; ad esempio un parapetto di protezione contro le cadute o le cappe aspiranti in laboratorio.

ERGONOMIA: Disciplina che studia come adattare all'uomo il lavoro nelle sue condizioni ambientali, strumentali e organizzative, con l'obiettivo di migliorarne la qualità. Può essere applicata alle attrezzature, alle macchine e alle postazioni e procedure di lavoro.

ESPOSIZIONE: contatto con un agente chimico o fisico, ad esempio in un ambiente rumoroso c'è esposizione a rumore, nella manipolazione di agenti chimici pericolosi esposizione a rischio chimico, ecc.

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA: complesso delle attività che tendono a orientare alla sicurezza i comportamenti e gli atteggiamenti dei lavoratori. Messa a disposizione delle competenze per lo svolgimento in sicurezza delle procedure di lavoro, per la percezione e la gestione dei rischi e l'utilizzo in sicurezza di agenti chimici, macchine, attrezzature, ecc.

INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro: Agisce come un'assicurazione, con una quota economica pagata dall'azienda proporzionale al livello di pericolosità delle lavorazioni svolte in azienda. Paga al lavoratore i giorni di assenza per infortunio o per malattia di origine lavorativa ed eroga la "pensione" di invalidità nei casi di infortunio o malattia professionale.

INDICAZIONE DI PERICOLO: Indicazione riportata nelle etichette dei prodotti chimici pericolosi che descrive i pericoli connessi a una sostanza o miscela pericolosa. **(frasi H)**

INDICAZIONE DI PRECAUZIONE: Indicazione riportata nelle etichette dei prodotti chimici pericolosi che descrive i comportamenti raccomandati nell'utilizzo del prodotto. **(frasi P)**

INFORMAZIONE: comunicazione di conoscenze utili alla percezione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

INFORTUNIO SUL LAVORO: avviene per causa violenta immediata e in occasione di lavoro con danni all'integrità fisica del lavoratore. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in Italia, è gestita dall'INAIL.

INTERVENTI DI PREVENZIONE: ogni attività finalizzata a eliminare o ridurre i rischi sul lavoro. Possono essere realizzati interventi sulla organizzazione del lavoro (orari, avvicendamento nelle lavorazioni pericolose), sulle procedure di lavoro o direttamente su macchine o attrezzature e ambienti di lavoro.

ISPEZIONE: esame dei luoghi di lavoro per verificare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e/o acquisire informazioni sul luogo di lavoro a fini conoscitivi o di indagine su infortuni o malattie professionali.

LAVORATORE: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro. Sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici e/o fisici e/o biologici. Si definisce Dipendente o Subordinato quando svolge l'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

LAVORATORE AUTONOMO: Lavoratore che organizza e svolge in autonomia il proprio lavoro, con proprie attrezzature e a proprio rischio imprenditoriale.

SQUADRE DI EMERGENZA - PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO: Gruppi di lavoratori formati e addestrati per gestire le emergenze all'interno dell'azienda, come pianificato nel Piano di emergenza aziendale.

LUOGHI DI LAVORO: vedi ambienti di lavoro. Sono definiti luoghi di lavoro anche gli ambienti all'aperto in cui si svolgono attività lavorative, come in agricoltura.

MALATTIA PROFESSIONALE: Patologia che si manifesta a causa dell'esposizione ripetuta nel tempo a un agente nocivo con conseguenze che possono arrivare fino a morte o invalidità. Chi contrae una malattia professionale, se riconosciuta dall'INAIL come determinata da una causa di lavoro, ha diritto al risarcimento per danno biologico o invalidità.

MEDICO COMPETENTE: Medico specialista in medicina del lavoro che viene nominato dal datore di lavoro per esercitare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a rischi specifici. Collabora con datore di lavoro alla stesura del Documento di valutazione dei rischi.

MONITORAGGIO AMBIENTALE: La misurazione con specifiche attrezzature di agenti nocivi (polveri, fumi, vapori, rumore, vibrazioni, calore ecc.) presenti nell'ambiente di lavoro.

MONITORAGGIO BIOLOGICO: Ricerca nel sangue o nelle urine dei lavoratori di sostanze che sono indice di esposizione a rischio chimico da agenti che i lavoratori possono aver assorbito durante il lavoro.

MONITORAGGIO PERSONALE: La misurazione di agenti nocivi (polveri, fumi, vapori, rumore, vibrazioni, calore ecc.) con apposite apparecchiature posizionate sugli abiti o il corpo del lavoratore. Ad esempio, per gli agenti chimici aerodispersi i sensori sono collocati nella zona di respirazione del lavoratore (a circa 20 cm dalle narici).

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: Tutte le operazioni di trasporto, sollevamento, spinta, trascinamento, spostamento di pesi durante il lavoro che possono provocare danni all'apparato muscolo-scheletrico dei lavoratori.

ORGANO DI VIGILANZA: Organi della Pubblica Amministrazione deputati al controllo delle condizioni di lavoro; a seconda delle competenze possono essere le Unità operative PSAL- Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, i Vigili del fuoco (solo per le materie di prevenzione incendio) o Nuclei specializzati del Corpo Carabinieri.

PERICOLO: La proprietà o qualità intrinseca di un agente in grado di causare danno ai lavoratori, ad esempio la corrosività di un acido, la tensione di un circuito elettrico, la lama tagliente di

coltelli, ecc. compresi agenti non materiali come rumore o fattori organizzativi e psicosociali.

PIANO DI EMERGENZA: Documento che pianifica le azioni da intraprendere in caso di emergenza; il documento elenca le emergenze prevedibili nel luogo di lavoro, anche provenienti dall'esterno, e i compiti definiti per l'allarme e l'evacuazione dei luoghi di lavoro e le procedure per l'allerta dei soccorsi esterni.

PITTOGRAMMA DI PERICOLO: Composizione grafica in cui le figure, il colore di fondo e la forma geometrica sono definite obbligatoriamente da norme specifiche. Ha la funzione di dare evidenza immediata ai pericoli insiti nei prodotti chimici, nelle macchine e negli ambienti di lavoro.

POSTO DI LAVORO: L'ambiente fisico immediatamente circostante il lavoratore che comprende macchine e attrezzature, arredi e condizioni ambientali (microclima, illuminazione, ecc).

PREPOSTO: Il preposto è la persona che sovrintende all'attività dei lavoratori e vigila sull'attuazione delle direttive ricevute dai dirigenti o dal datore di lavoro.

PREVENZIONE: Il complesso degli interventi per eliminare o ridurre i rischi nei luoghi di lavoro, che non devono pregiudicare il rispetto dell'ambiente esterno, effettuati prima che si manifestino gli effetti dei rischi sui lavoratori come gli infortuni e malattie professionali.

PROTEZIONE: Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare che un rischio a cui sono esposti lavoratori, e che non è ulteriormente riducibile, causi danni alle persone presenti nei luoghi di lavoro. I dispositivi di protezione (vedi) garantiscono che pur in presenza di un rischio non si manifestino danni ai lavoratori.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): Persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli nei confronti dell'impresa per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. Deve ricevere una formazione specifica e deve essere consultato sui diversi aspetti della gestione della sicurezza, come il Documento di valutazione dei rischi, il piano di formazione, ecc.

REGISTRO DEGLI ESPOSTI: Registro che riporta i dati dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni; registra il tipo di agente cancerogeno, la data di inizio e fine dell'esposizione e la concentrazione dell'agente cancerogeno.

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE (RES): Requisiti minimi di sicurezza definiti nelle direttive europee sulla sicurezza delle macchine; il fabbricante dichiara il rispetto dei requisiti attraverso la marcatura CE della macchina.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): Persona in possesso di specifici requisiti definiti dalla normativa che è designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi. E' incaricato della redazione del Documento di valutazione dei rischi e della gestione pratica della sicurezza. Il RSPP può essere affiancato da uno o più Addetti, con specifica formazione, per l'esecuzione pratica delle attività del Servizio.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività e nei rapporti con le parti interessate, cioè i propri lavoratori, i clienti e il contesto istituzionale e socioeconomico in cui le imprese sono immerse.

RISCHI PSICOSOCIALI: Rischi che possono derivare dalla progettazione, organizzazione e gestione del lavoro, compresi il contesto ambientale e sociale, che possono avere conseguenze fisiche o psicologiche sui lavoratori.

RISCHIO: Il rischio è la probabilità che un pericolo possa concretizzarsi in un danno ai lavoratori. Nella parte metodologica del Documento di valutazione del rischio, si considera il prodotto della gravità potenziale del danno (D) per la probabilità (P) che l'evento pericoloso si verifichi ($R=Px D$).

SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA (SDS): Scheda informativa che deve obbligatoriamente accompagnare ogni sostanza o preparato chimico pericoloso. Riporta le modalità di corretto utilizzo degli agenti chimici pericolosi (rischi e cautele nell'impiego, stoccaggio, trasporto e nello smaltimento) e le misure di intervento in casi di esposizione dei lavoratori e spargimento nell'ambiente esterno e di lavoro. Le SDS sono redatte su un modello unificato definito dalla normativa specifica. Alle SDS sono allegate le modalità di utilizzo autorizzato delle sostanze, descritte nel dettaglio.

SEGNALETICA DI SICUREZZA: Cartelli, segnaletica verticale e orizzontale e ogni altra indicazione presente nell'ambiente di lavoro che fornisce indicazioni di Pericolo, Divieto, Obbligo, indicazioni sull'Emergenza e sulla Evacuazione dei luoghi di lavoro e ogni Informazione ai fini della sicurezza.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP): Servizio costituito da un Responsabile e da Addetti al Servizio che si occupano della prevenzione dai rischi in azienda. Secondo le dimensioni dell'azienda può essere costituito anche dal solo RSPP o dal solo Datore di lavoro. Il servizio può essere esterno all'azienda (ad esempio fornito da consulenti e studi professionali) salvo i casi in cui la normativa prevede che il servizio sia obbligatoriamente costituito da personale dipendente.

SORVEGLIANZA SANITARIA: Attività svolta dal medico competente per l'esecuzione di visite finalizzate alla verifica della compatibilità del lavoro assegnato con lo stato di salute del lavoratore. La sorveglianza sanitaria viene svolta prima dell'assunzione e periodicamente durante l'attività lavorativa e può comprendere la prescrizione di esami e accertamenti diagnostici purché strettamente correlati ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria può portare alla diagnosi precoce di eventuali malattie correlate al lavoro. Gli esiti della sorveglianza sono comunicati ai lavoratori dal medico competente e conservati in cartelle sanitarie a cui hanno accesso solo il medico competente e gli organi di vigilanza.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE (AUSL): E' l'ente pubblico che gestisce i servizi sanitari tra cui figurano le attività di prevenzione e le Unità Operative che svolgono il controllo degli ambienti di lavoro (PSAL).

USCITA DI EMERGENZA: Passaggio che immette direttamente all'aperto o in un luogo in cui le persone sono al sicuro dagli effetti determinati da un incendio o da altre situazioni di emergenza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: Per valutazione dei rischi si intende la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'azienda. Lo scopo della valutazione dei rischi è di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e di elaborare il programma delle misure necessarie per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: Procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro.

VIDEOTERMINALISTA: Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per una media di almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 del D.Lgs. 81/2008 (15 min ogni due ore).

VIE DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI: Sono i diversi modi con cui l'organismo umano viene a contatto con gli agenti chimici: Inalazione, Ingestione e Assorbimento attraverso la pelle.

VIE DI FUGA (in caso di emergenza): Percorso senza ostacoli che di raggiungere un luogo sicuro. Le vie di fuga devono essere indicate da apposita segnaletica e sono riportate su specifiche planimetrie esposte nei luoghi di lavoro

ZONA PERICOLOSA: Una zona pericolosa è l'area all'interno o in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di lavoratori rappresenta un rischio per la sua salute o sicurezza.